GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 17 NOVEMBRE — NUM. 271

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5770** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Cino per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Mantello e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Cino ha 115 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cino è separato dalla Sezione elettorale di Mantello ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Sondrio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5771** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Civo per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Campovico e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Civo ha 230 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Civo è separato dalla Sezione elettorale di Campovico ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Sondrio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5772** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Lanzada per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Chiesa e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Lanzada ha 127 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Lanzada è separato dalla Sezione elettorale di Chiesa ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Sondrio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5773** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di S. Giacomo Filippo per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Chiavenna e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di S. Giacomo Filippo ha 114 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di S. Giacomo Filippo è separato dalla Sezione elettorale di Chiavenna ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Sondrio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXXIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 7 luglio 1888 del Consiglio comunale di Montevago, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame, da applicarsi per un decennio e in eccedenza, per alcuni capi, del massimo fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 3 settembre successivo della Deputazione provinciale di Girgenti, che approva quella su citata del comune di Montevago;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 10 del citato regolamento provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione al comune sia da limitarsi a un triennio;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Montevago di applicare, nel triennio 1888-1890, al bestiame minuto la seguente tariffa:

Porci, per ogni capo, una lira; capre, centesimi sessanta; montoni, centesimi quaranta e pecore centesimi trenta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° novembre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Allo scopo di incoraggiare la razionale coltivazione delle piante da frutto nella provincia di Firenze;

Sulla proposta del Direttore generale dell'agricoltura,

DISPONE:

Art. 1.

È aperto in ciascuno dei circondari della provincia di Firenze un concorso a premi per i migliori frutteti razionalmente coltivati ed impiantati nel triennio 1888-89-90, che abbiano una superficie non minore di mezzo ettaro e sieno formati di specie fruttifere più adatte al clima ed al terreno.

Art. 2.

In ciascun circondario i premi saranno due: uno di lire 500 e l'altro di lire 300.

Art. 3.

I frutteti dovranno essere impiantati razionalmente, escludendo cioè dal terreno da essi frutteti occupato qualsiasi altra coltura (permettendosi solo per i primi anni la consociazione colla orticoltura e quella col prato artificiale asciutto) e le piante vi dovranno essere assoggettate alla potatura più conveniente a ciascuna specie o varietà, secondo i buoni precetti dell'arte.

Le specie e varietà introdotte nel frutteto dovranno appartenere alle più scelte per abbondanza di fruttificazione e notevoli principalmente per precoce o tardiva maturazione dei prodotti, in guisa da rendere questi più accetti per la esportazione all'estero.

Art. 4.

Le domande per l'ammissione al concorso dovranno essere inviate al Ministero d'Agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) a tutto il 31 dicembre 1888.

Art. 5.

Una Commissione di tre membri, nominata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, farà la ispezione dei frutteti, nel tempo e nei modi che riterrà opportuni, e dovrà poi presentare una particolareggiata relazione finale sui risultati delle visite da essa fatte ai singoli frutteti entro il 31 luglio 1891.

I premi di cho all'art. 2 verranno assegnati entro il 31 dicembre 1891.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1888.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 6 novembre 1888:

Ribera Guido, pretore del mandamento di Frascati, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per sei mesi dal 27 ottobre u. s. lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Frascati.

Rostagni Giovanni, nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Gerace con Regio decreto del 28 ottobre u. s., è richiamato, a sua istanza, al precedente ufficio di pretore del mandamento di Valenza, con l'annuo stipendio di lire 2,500.

Manganelli Luigi, già procuratore esercente, ed ora vice pretore in temporanea missione nel mandamento di Nuoro con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Ossi, con l'annuo stipendio di lire 2,200.

Contu Cardia Emanuele, vice pretore del mandamento di Nurri, è tramutato al mandamento di Fordongianus, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Deplano Giovanni, vice pretore del mandamento di San Nicolò Gerrei, è tramutato al mandamento di Monastir, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Brizzi Giovanni Battista, nominato vice pretore del mandamento di Ardore con Regio decreto 10 giugno 1888, rimasto dimissionario, per non avere assunto l'esercizio delle sue funzioni nei termini di legge, è nuovamente nominato vice pretore nello stesso mandamento di Ardore.

Pagliuzzi Vincenzo, già vice pretore del mandamento di Saluzzo, dispensato dal servizio con Regio decreto 18 ottobre 1887, è nominato vice pretore del mandamento di Cuneo.

Guerritore Francesco Paolo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Pagani.

Giocoli Vito Antonio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Noepoli.

Mazzara Giovanni, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Siracusa.

Fogliani Bartolomeo, pretore del mandamento Nord di Piacenza, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 16 novembre corrente ai termini dell'art. 1°, lett. B. della legge 14 aprile 1864, N. 1731.

Desgro Giuseppe, vice conciliatore del comune di Amaroni, circondario di Catanzaro, è dispensato da ulteriore servizio.

Con decreto ministeriale del 9 novembre 1888:

Mandruzzato Carlo Alberto, uditore presso la Regia Procura del Tribunale di Treviso, è collocato in aspettativa a sua domanda, per motivi di famiglia, dal 1° novembre 1888.

Con decreto ministeriale del 10 novembre 1888:

Abate Luigi e Tosini Marco, giudici del Tribunale civile e correzionale di Lanciano, sono privati dallo stipendio dal giorno 5 novembre 1888 per assenza abusiva dalla residenza.

Con Regi decreti 11 novembre 1888:

Merelli cav. Pietro, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, è tramutato a Brescia.

Galasso Luigi, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Cosenza, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a sua domanda, per due mesi dal 5 novembre 1888.

Fanti Michele, pretore del mandamento di Avezzano, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per tre mesi, dal 16 novembre corrente, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Avezzano.

Valeggia Prospero, pretore del mandamento di Amandola, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia, dal 16 novembre sino a tutto dicembre p. v., lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Amandola.

Savini Riccardo, già vice pretore del 1° mandamento di Venezia, destinato in temporanea missione al 6° mandamento di Roma con Regio decreto del 5 ottobre u. s, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per un anno, dal 1° novembre corrente.

Barcellona Vincenzo, già vice pretore del mandamento di Cammarata, stato dispensato dal servizio con Regio decreto del 2 dicembre 1886, è nuovamente nominato vice pretore del mandamento di Cammarata.

Lampugnani Carlo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Gravedona.

Villella Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Catanzaro.

Gerundo Gabriele, uditore e vice pretore nella 2ª Pretura urbana di Napoli, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni con Regio decreto del 25 marzo u. s., è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate le dimissioni presentate da Falletti Giuseppe dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Catanzaro.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 6 novembre 1888:

Franzese Giuseppe, vice cancelliere della Corte d'appello di Napoli, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1888.

Chiaffrini Celestino Secondo, cancelliere della Pretura di Bra, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1888.

De Giovine Marco Vittorio, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Trani, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, con decorrenza dal 16 novembre 1888, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di Tribunale.

Ferro Girolamo, vice cancelliere della pretura di Agira, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1888.

Boschetto Pietro, cancelliere della pretura di Cicagna, è tramutato alla Pretura di Sanguinetto, a sua domanda.

Mundo Pasquale, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Chieti, in aspettativa per motivi di salute fino al 31 ottobre 1888, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio nella stessa Regia Procura di Chieti, a decorrere dal 1° novembre 1888.

Aquino Gerardo, cancelliere della Pretura di Laurito, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi tre a datare dal 16 novembre 1888, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Gallelli Paolo, cancelliere della Pretura di Martina Franca, è tramutato alla Pretura di Canosa di Puglia, a sua domanda.

Mauro Carlo, cancelliere della Pretura di Presicce, è tramutato alla Pretura di Grottaglie, a sua domanda.

Tortorelli Angelo Raffaele, cancelliere della Pretura di San Giorgio sotto Taranto, è tramutato alla Pretura di Presicce.

Valenti Guglielmo, cancelliere della Pretura di Torremaggiore, è tramutato alla Pretura di San Giorgio sotto Taranto, a sua domanda.

De Bartolo Angelo, cancelliere della Pretura di Grottaglie, è tramutato alla Pretura di Maglie, a sua domanda.

Coccia Raffaele, sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Lucera, è nominato cancelliere della Pretura di Torremaggiore, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

De Liddo Rodelli Ciro, sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Lecce, è nominato cancelliere della Pretura di Martina Franca, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Marinaro Domenico, sostituto segretario aggiunto alla Procura generale presso la Corte d'appello di Trani, è nominato cancelliere della Pretura di San Giorgio La Molara, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Con decreto ministeriale del 6 novembre 1888:

Cangiullo Luigi, vice cancelliere agggiunto alla Corte d'Appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della stessa Corte d'appello di Napoli, coll'annuo stipendio di lire 2,500.

Con Regi decreti dell'8 novembre 1888:

Zerbo Giovanni, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Caltagirone, è nominato, a sua domanda, cancelliere della Pretura di Caltagirone, coll'attuale stipendio di lire 2,000.

Stoppini Guido, cancelliere della Pretura di Mulazzo, è tramutato alla Pretura di Cicagna.

Polce Giovanni, cancelliere della Pretura di Torre dei Passeri, è tramutato alla Pretura di Torricella Peligna.

Covelli Silvino Romeo, vice cancelliere della Pretura di Mercato San Severino, è nominato cancelliere della Pretura di Capaccio, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Con decreti ministeriali dell'8 novembre 1888:

Maravigna Salvatore, cancelliere della Pretura di Militello in Val di Catania, è nominato vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Caltagirone, coll'attuale stipendio di lire 1,800.

La Ferlita Salvatore, già vice cancelliere di Pretura, dimissionario dalla carica, è richiamato in servizio e nominato vice cancelliere della Pretura di Mineo, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Con decreti ministeriali del 9 novembre 1888;

De Lorenzi Luigi, vice cancelliere della Pretura di Pontremoli, applicato alla segreteria della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di detta città, è tramutato alla Pretura di Recco, cessando dall'applicazione.

Mercanti Giulio, vice cancelliere della Pretura di Recco, è tramutato alla Pretura di Pontremoli ed applicato alla segreteria della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di detta città.

Cavallero Alessandro, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Chiavari, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere della Pretura di Sampierdarena, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

De Paoli Giovanni, vice cancelliere della Pretura di Sampierdarena, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere aggiunto del Tribunale civile e correzionale di Chiavari, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Tambolleo Francescantonio, vice cancelliere della Pretura di Cassino, è tramutato alla Pretura di Gaeta, a sua domanda.

Mascolo Serafino, vice cancelliere della Pretura di Caggiano, è tramutato alla Pretura di Cassino, a sua domanda.

Palo Ludovico, vice cancelliere della Pretura Arcivescovado in Messina, è tramutato alla Pretura di Caggiano, a sua domanda.

Buccheri Francesco, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Catania, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere della Pretura Duomo in Catania, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Tomaselli Giovanni, vice cancelliere della Pretura Duomo in Catania, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Catania, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Swetly Alessandro, vice cancelliere della Pretura di Rovigo, è tramutato alla Pretura di Pordenone, a sua domanda.

Bonifacio Augusto, vice cancelliere della Pretura di Isola della Scala, è tramutato alla Pretura di Soave a sua domanda.

Gagliardi Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vice cancelliere della Pretura di Isola della Scala, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Con regi decreti dell'11 novembre 1888:

Rutta Giuseppe, vice cancelliere delle Pretura del 1° mandamento di Monza, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1888.

Cucurullo Federico, vice cancelliere della Pretura di Noepoli, è dispensato dal servizio a datare dal 1° dicembre 1888, ed ammesso a far valere i suoi titoli per la liquidaziane di quella pensione od indennità che possa competergli ai termini della legge 14 aprile 1864, N. 1731.

Con decreti ministeriali dell'11 novembre 1888:

Scagliotti Giuseppe, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Casale, è nominato vice cancelliere della stessa Corte di appello di Casale, coll'annuo stipendio di lire 2,500.

Fiorenza Pasquale, cancelliere della Pretura di Serra San Bruno, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Catanzaro, coll'attuale stipendio di lire 2,000.

Chiti Emiliano, vice cancelliere della Pretura urbana di Firenze, è tramutato alla Pretura di Prato Città, a sua domanda.

Paderni Adolfo, sostituto segretario aggiunto alla Procura generale presso la Corte d'appello di Venezia, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere della Pretura del 1° mandamento di Monza, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Pellegrino Giuseppe, vice cancelliere della Pretura di Barletta, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 novembre 1888, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa Pretura di Barletta, a decorrere dal 1° dicembre 1888.

De Sanctis Alberto Vincenzo, vice cancelliere della Pretura di Trapani, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere aggiunto al Tribu-

nale civile e correzionale di Trapani, coll' attuale stipendio di lire 1,300.

Guarnotti Antonio, vice cancelliere della Pretura di Alcamo, è tramutato alla Pretura di Trapani, a sua domanda.

Rubino Giovanni eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Palermo, è nominato vice cancelliere della Pretura di Alcamo, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Caprino Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Messina, è nominato vice cancelliere della Pretura di Sant'Angelo di Brolo, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con RR. decreti in data dall'11 ottobre al 6 novembre 1888:

Mambrini Luigi Giulio, vice segretario amministrativo di 3ª classe nell'Amministrazione del Lotto, collocato in aspettativa per motivi di salute per due mesi, a datare dal 1° novembre 1888.

Nuccorini avv. Angelo, aggiunto sostituto procuratore nelle R. Avvocature Erariali, nominato aggiunto sostituto avvocato nelle medesime, col collocamento in graduatoria immediatamente dopo l'aggiunto sostituto avvocato Enrico Avet.

Clemente Aristide, Masini Giov. Battista, agenti di 2ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, promosso alla 1ª.

Tolomei Leopoldo, Rabbi Alfonso, id. id. 3ª id., id. alla 2ª.

Dottori Gioacchino, Panico Cesare, id. id 4ª id., id. alla 3ª.

Picelli Delmiro, Viadana Antonio, aiuti-agenti id. abilitati per esame, nominati agenti di 4ª classe nell'Amministrazione stessa.

Gozo cav. Girolamo, vice direttore di Dogana ff. di direttore, nominato direttore di Dogana di 2ª classe.

Sellcorni dott. Luigi, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero delle finanze, id. vice direttore reggente nelle Dogane.

Mazza Stefano, segretario amministrativo di 2ª classe nell'Amministrazione del Lotto, promosso alla 1ª.

Minutilla Giuseppe, id. di Ragioneria id. id., id. id.

Luparelli-Albion Filippo, nominato, per merito di esame, vice segretario di Ragioneria di 3ª classe nell'Amministrazione del Lotto.

Di Fabio Eugenio, vice segretario di Ragioneria di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Potenza, trasferito presso quella di Aquila.

Boccalatte Agostino, id. id. id. id. di Cosenza, id. id. di Potenza.

Mola Ettore, id. amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio, a datare dal 1° novembre 1888.

Fontanarosa cav. Nicolò, primo ragioniere di 2ª classe id., promosso alla 1ª.

Riccio Gaetano, segretario di Ragioneria di 2ª classe id., nominato primo ragioniere di 2ª classe nelle Intendenze medesime e destinato a prestar servizio presso quella di Ascoli Piceno.

Cadenella Giovanni, uffiziale di scrittura di 2ª classe id., id. segretario di Ragioneria di 2ª classe id., per esame di concorso e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Trapani.

Santini Luigi, economo magazziniere di 2ª classe id., promosso alla 1ª, con effetto dal 1° ottobre 1888.

Tajuti Ugo, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª, id. id.

Pagnolo Francesco, id. id. id. id., id. id., id. dal 1° novembre 1888.

Munari Giovanni, contabile di 3ª classe nelle Agenzie per le costruzioni dei tabacchi, nominato ufficiale alle scritture di 4ª classe nelle Manifatture dei tabacchi, in seguito a sua domanda.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti.*

Con deliberazioni del 12 settembre 1888:

Peyerada Maria Luigia, vedova di Fenoglio Francesco, lire 490.
Matteucci Anna, vedova di Lazzarini Anselmo, lire 717.
Rosciglione Santi, usciere nelle Intendenze di finanza, lire 919.
Trombi Clelia, vedova di Fortunati Gaetano, lire 1066,66.
Bertazzo Angela, vedova di Bassani Marcantonio, lire 150.
Battinelli Francesco, ufficiale d'ordine nelle Prefetture, lire 978.
Cassini Marcello, controllore nel Dazio consumo, lire 1875.
A carico dello Stato, lire 386,98.
A carico del comune di Roma, lire 1488,02.
Ambrosi Luisa, vedova di Lauri Leopoldo, lire 885,54.
Lauri Marianna, figlia del suddetto, lire 808,36.
Iozzi Vincenzo, guardia carceraria, lire 880.
Fojanini Teresa, vedova di Vernansald de Villeneuve Giuseppe, lire 1516,66.
Ambrosetti Emilio, ricevitore del Registro, lire 4150.
Pinotti Rosa, vedova di Gaggianese Stefano, lire 150.
Strani Francesco Saverio, commesso telegrafico, lire 2000.
Banchero Teresa, vedova di Navone Pasquale, lire 264.
Boiocchi Teodoro, maresciallo di P. S., lire 1125.
Aburati Paolina, vedova di Varesio Mirocleto, lire 644,33.
Esposito Luisa, vedova di Ricca Giuseppe, lire 224,33.
Cici Gioacchino, usciere nelle Intendenza di finanza, lire 835.
Simonelli Paolo, soldato, lire 300.
Garone Andrea, soldato, lire 300.
Ferraro Caterina, vedova di Peagno Giovanni, lire 165.
Gabossi Lodovico, assistente del Genio militare, lire 1383.
Buzzoni Francesco, ufficiale alle scritture nelle Dogane, lire 1756.
Manozzo Rinaldo, brigadiere di finanza, lire 1200.
Gambirasio Elisabetta, vedova di Rillosi Antonio, lire 718,33.
Petrone Maria, vedova di Marullier Carlo, lire 450.
Milanese Eugenio, capo operaio nei Magazzini militari, lire 900.
Brignone Luigi, ufficiale alle visite nelle Dogane, lire 2176.
Sotti Lucia, vedova di Zugni Antonio, lire 777,77.
Palusci Carolina, vedova di Farace Francesco, lire 432.
Vaglio Angelo, operaio nei Magazzini militari, lire 694.
Anfuso Giacomo, guardia forestale, indennità, lire 500.
Caimi Rosa, vedova di Bertinelli Gaetano, lire 530.
A carico dello Stato, lire 99,81.
A carico dei Depositi Com. Parmensi, lire 430,19.
Prina Albina, vedova di Francesconi Basilio, lire 259.
Rossetti Francesco, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Misiano Demetrio, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Capaldo Ferdinando, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Menolascina Oronzo, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
D'Aquino Dorotea, vedova di Spalavigna Vincenzo, lire 150.
Rutili Felice, capo tecnico nelle Manifatture tabacchi, lire 2836.
Coppola Vincenzo, brigadiere nei carabinieri, lire 654.
Camboni Salvatore, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
Rabbia Luigi, capo lavorante d'artiglieria, lire 608.
Quaglia Elvira, vedova di Remotti Luigi, indennità, lire 4666.
Bassi Annibale, capitano, lire 2360.
Giovanone Francesco, capo fermata nelle ferrovie, lire 1134.
A carico dello Stato, lire 281,47.
A carico delle ferrovie, A. I., lire 852,53.
Del Vecchio Francesco, segretario nell'Amministrazione carceraria, lire 1387.
Clemente Maria Amalia, vedova di Caparelli Giuseppe, lire 720.
Zeppegno Giovanni, maresciallo nei carabinieri, lire 784.
Tiene Giuseppe, guarda magazzino nelle ferrovie, lire 1131.
A carico dello Stato, lire 422,38.
A carico delle ferrovie A. I., lire 708,62.
Civaschi Teresa, vedova di Garavita o Caravita Giovanni, indennità, lire 1375.
De Ambrogio Lorenzo, operaio d'artiglieria, lire 437,50.
Del Moro Domenico, appuntato nei carabinieri, lire 470,40.
Pramotton Luigi, brigadiere nei carabinieri, lire 654.
Messina Domenico, vice brigadiere nei carabinieri, lire 435.
Mastellone Maria Assunta, vedova di Amenduni Giovanni, lire 2348.
Becaglini Ester, vedova di Bani Filippo, lire 1000.
Rubini Pasquale, vice cancelliere di Tribunale, lire 1760.

Tavella Domenico, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Toscano Ciro, soldato, lire 540.
Ceccherelli Amalia, vedova di Magnolfi Enea, lire 692,33.
Cerignaco Teresa, vedova di Bellingeri Carlo, lire 1033,33.
Palermo Antonio, sotto capo guardia carceraria, lire 585.
Puliserpi o Poliserpio Carlo ed Antonio, orfani di Antonio, indennità, lire 692.
Mazzoni Clicerio, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1148.
Urban Giovanni Battista, brigadiere nei carabinieri, lire 654.
D'Agaro Giuseppe, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1097,60.
D'Oca Rosa, vedova di Ferrara Enrico, indennità, lire 2800.
Ara Salvatore, furier maggiore, lire 600.
Cassarini Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, lire 275.
Tugnoli Luigi, appuntato nei carabinieri, lire 451,20.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Con R. decreto del giorno 8 novembre 1888, sono stati nominati componenti della Commissione consultiva sulle Istituzioni di Previdenza e sul Lavoro pel triennio dal 1° luglio 1888 al 1° luglio 1891 i signori:

Bonacci comm. Teodorico, deputato al Parlamento.
Trompeo comm. Paolo, deputato al Parlamento.
Paolini cav. Luigi, direttore della Cassa di Risparmio d'Imola.
Ferraris comm. Carlo, professore all'Università di Padova.
Quarta comm. Alberto, avvocato.
Fano cav. Enrico.

D'ordine del Ministro:
ANT. MONZILLI.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I. — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato datato da Berlino l'8 settembre 1888, e registrato all'Ufficio demaniale di Sarzana il 17 stesso mese, al N. 211, il signor Blüthgen Victor di Frienwalde S/O (Germania) ha ceduto e trasferito al signor Bernoulli Paul di Charlottenburg (Germania), tutti i diritti che gli competono sull'attestato di privativa industriale, a lui Blüthgen, rilasciato in data 9 novembre 1883, Vol. XXXII, N. 36, per la durata di anni quindici, a decorrere dal 30 settembre stesso anno e col titolo: « Procédé de décoration pour la peinture sur verre, articles céramiques, et autres objets analogues ».

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Roma il 18 settembre 1888 e successivamente registrato all'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 13 novembre 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con privata scrittura del dì 27 agosto 1888, autenticata in Livorno da pubblico notaio ed ivi registrata il dì 10 settembre successivo al lib. 97, Atti privati, fog. 134, N. 713, la ditta fratelli Virgilio fu Federigo di Livorno, ha ceduto e trasferito alla ditta « Nuova cereria di Siena », limitatamente alla medesima città di Siena e zona di terreno intorno ad essa città determinata da una circonferenza il cui raggio sia misurato dalla distanza stradale da Siena a Poggibonsi, compresavi quest'ultima località, i diritti che ad essa competono sulla privativa industriale rilasciatale per la durata di anni tre, a decorrere dal 31 dicembre 1885 ed intitolata: « Congegno meccanico a trafile bilicate e multiple a foro cilindrico da aprirsi e serrarsi a guisa delle stecche mobili di una persiana per mezzo di una leva ed in un sol colpo, per la fabbricazione delle candele di cera, ceri, torcie, ecc., » ed alla quale sono riferibili l'attestato principale 31 ottobre 1885, Vol. XXXVII, N. 396, e l'attestato completivo 22 febbraio 1887, Vol. XLI, N. 492.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Livorno il 14 settembre 1888, e successivamente registrato presso l'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 13 novembre 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 876,873 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 40 al nome di Nobile Letteria e Clotilde fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Nobile Ruggiero, domiciliate in Napoli, fu così intestato per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Nobile Litterio e Clotilde fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Nobile Ruggiero, domiciliati in Napoli, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 ottobre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè, N. 709,353 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 100, N. 709,354 per L. 100 al nome di Brayda Margherita, *Domenica* e Maria fu Francesco, eredi indivisi, la prima moglie di Olivero Pietro le altre minori sotto l'amministrazione della madre Teresa Richetti domiciliate in Gravere (Torino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Brayda Margherita, *Caterina-Domenica* e Maria fu Francesco, eredi indivisi, la prima moglie di Olivero Pietro, le altre minori sotto l'amministrazione della madre Teresa Richetti, domiciliate in Gravere (Torino), vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 novembre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

PROSPETTO *delle rendite postali del 1° trimestre dell'esercizio 1888-89 confrontate con quelle del 1° trimestre dell'esercizio 1887-88.*

Esercizio 1887-88.

DISTINZIONE DELLA RENDITA	Luglio	Agosto	Settembre	Totale trimestre
Francobolli ordinari	2,385,855 41	2,361,998 15	2,306,782 03	7,054,635 59
Id. per pacchi	223,382 90	193,680 90	189,893 25	606,957 05
Cartoline	388,821 30	399,832 25	401,095 15	1,189,748 70
Segnatasse	344,903 36	320,705 »	322,474 76	988,083 12
Francatura dei giornali col bollo preventivo o con abbonamento	87,282 02	82,013 40	80,472 15	249,767 57
Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere	»	460 53	219,175 16	219,635 69
Proventi diversi	4,770 62	9,326 04	14,425 73	28,522 39
SOMMA	3,435,015 61	3,368,016 27	3,534,318 23	10,337,350 11
Rimborso di spese pel servizio delle casse postali di risparmio	21,305 26	21,029 16	21,282 92	63,617 34
TOTALE	3,456,320 87	3,389,045 43	3,555,601 15	10,400,967 45

Esercizio 1888-89.

DISTINZIONE DELLA RENDITA	Luglio	Agosto	Settembre	Totale trimestre
Francobolli ordinari	2,559,513 03	2,460,782 13	2,346,220 75	7,366,515 91
Francobolli e cartoline per pacchi	235,274 50	202,674 20	206,874 70	644,813 40
Cartoline ordinarie	421,213 10	434,976 »	415,384 60	1,271,573 70
Segnatasse	331,824 27	312,382 63	300,851 76	945,058 66
Francatura dei giornali col bollo preventivo o con abbonamento	91,301 24	87,275 35	77,327 72	255,904 31
Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere	»	28,776 03	29,164 06	57,940 09
Proventi diversi	1,707 89	29,616 08	19,861 73	51,185 70
SOMMA	3,640,834 03	3,556,482 42	3,395,675 32	10,592,991 77
Rimborso di spese pel servizio delle casse postali di risparmio	»	»	»	»
TOTALE	3,640,834 03	3,556,482 42	3,395,675 32	10,592,991 77
Differenza nell'esercizio 1888-89 in più	184,513 16	167,436 99	»	192,024 32
Differenza nell'esercizio 1888-89 in meno	»	»	159,925 83	»

L'art. 2 del R. decreto 3 luglio 1887, n. 4744, prescrive che a datare dal 1° luglio 1888 tutte le spese di amministrazione delle Casse postali di risparmio sieno inscritte nei capitoli del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici e rimborsate integralmente dalla Cassa dei Depositi e Prestiti con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata che comprende i rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 16 Novembre 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1[4.

CENCELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Il senatore Rega scrive scusandosi di non potere, per malattia, intervenire al Senato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia » (N. 96).

FUSCO (per fatto personale). Il guardasigilli nel suo discorso espresse meraviglia perchè l'oratore non abbia manifestato biasimo e censura contro le proteste e le petizioni formulate e presentate dal clero cattolico italiano in occasione del progetto di nuovo Codice.

Il diritto di petizione è garantito dallo Statuto. Le petizioni possono essere accolte o respinte, non biasimate o censurate.

Discorrendo di questo argomento, l'oratore non ha appoggiato, avallato, le proteste e le petizioni. Non ha fatto che constatare un fatto.

Per rispetto a sè medesimo ed al Senato non può credere che l'onorevole Zanardelli abbia voluto dargli una lezione di patriottismo.

Spiega perchè non regga l'appunto di ingenuità che gli fu mosso dal ministro per avere espresso sorpresa di non trovare nelle statistiche criminali le cifre concernenti reati che dalle leggi in vigore non erano contemplati. Questa sorpresa l'oratore non si è mai sognato di esprimere.

Per ultimo insiste a sostenere che in nessuna legislazione si contiene il complesso delle disposizioni che, rispetto al clero, si contengono nel progetto in discussione.

Deplora di essere stato solo fra tanti oratori a suscitare la collera dell'onor. guardasigilli, mentre furono non meno di altri quattro o cinque gli onorevoli senatori che sostennero le medesime tesi. Gli sarebbe stato certamente grato il consenso del guardasigilli; ma più gli preme e gli è caro quello della sua coscienza.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, dichiara di avere parlato senza ira e senza collera. Se ne appella al Senato. Non esclude di poter essersi ingannato nell'apprezzare talune proposizioni dell'onorevole Fusco. È tuttavia contento di avere prestato occasione alle spiegazioni da lui date oggi intorno alle proteste ed alle petizioni dei vescovi.

PESSINA, relatore, encomia il discorso del ministro guardasigilli, e, per conto suo, sarebbe lietissimo di affrettare col silenzio il voto del Senato che compirà l'unificazione della legge penale e toglierà quest'ultimo Archeo che tenne l'Italia per secoli divisa.

Ma, come uno dei relatori, ha l'obbligo di esprimere in parte il pensiero della Commissione.

Prima di entrare nella trattazione del subbietto ringrazia gli oratori e il ministro delle parole gentili che espressero al suo indirizzo, e che attribuisce alla loro benevolenza.

Non s'impiglierà nella disamina circa il metodo della discussione e del voto per tre ragioni: primo, perchè di fatto questo metodo fu già seguito; secondo, perchè lo difese con vigore il guardasigilli, e infine perchè il senatore Pierantoni, pur impugnando il sistema, dichiarò di accettarlo.

Per non venir meno nella fede delle convinzioni sue scientifiche non entrerà neppure nelle teoriche dell'illustre Moleschott. Se ne asterrà, tanto più in quanto che l'on. Moleschott colla sua splendida maniera di esporre, non disgiunta da modestia, riservava i trionfi della scuola che trae origine e insegnamento da lui, allo avvenire.

Sente il debito di vagliare le opposizioni fatte dal senatore Vitelleschi, che furono come una nota discordante in questa discussione.

Osserva anzitutto che non si tratta da noi del transito dal non avere un Codice ad averne uno. Ne abbiamo pur troppo tre. Si tratta di farne uno solo.

Nota che non v'ha nazione, tranne l'inglese, che non abbia Codici su tutte le materie, ed in ispecie sulle materie penali.

Dice che coloro che fanno le leggi devono avere la mente chiara su certe convinzioni e devono tener conto dei bisogni dei popoli ai quali le leggi devono essere applicate.

Espone gli antecedenti di questo progetto di Codice. Ad esso si collega un altro progetto di Codice che fu per ben 42 sedute discusso dal Senato.

E quel Codice fu fatto sopra studi e disegni precedenti e sui responsi non solo degli scienziati, ma della curia e di tutta la magistratura italiana e una prima e una seconda volta.

Le stesse antecedenze di questi disegni sono i Codici che abbiamo, i quali si rannodano alle tradizioni giuridiche che furono la tradizione comune del diritto italiano.

È vero che in questo Codice c'è del nuovo. Guai se quando una nazione si accinge ad una legislazione novella non aggiunge una pagina alla storia della sua legislazione!

Il nuovo si ritrova nella necessità di allargare le cerchia delle azioni incriminabili per altri fatti che l'esperienza ha dimostrato necessitare di sanzione.

C'è del nuovo per il progresso storico del diritto umano che non ha più la rigida impronta di istituti nazionali, ma è il diritto razionale.

Taluni nuovi istituti penitenziali si son dovuti studiare nelle forme che hanno avuto in Inghilterra, in America, in Irlanda. In casa altrui abbiamo cercato cose che hanno avuto origine in casa nostra.

Questo Codice adunque si ispira alla esperienza delle legislazioni italiane e straniere; non è il Codice degli ideologi costruito nel mondo delle astrazioni.

Fa rilevare quanta sia stata la intelligenza e la diligenza dell'autore del Codice nella classificazione dei reati.

Crede che talvolta possano sulla nostra mente certe abitudini intellettuali, figlie di una vera tradizione.

La vera pietra di scandalo di questo Codice qual'è? È l'abolizione della pena di morte.

Si dice che questa pena non deve essere abolita, solo che si consideri la enorme sproporzione dei reati di sangue presso di noi in paragone di altri paesi.

Non nega la esattezza almeno approssimativa delle cifre che sono state citate. Ma osserva che, dove si tratta di cifre, bisogna indispensabilmente avere riguardo all'elemento qualitativo.

Non intende di censurare i magnifici lavori statistici che si stanno anche presso di noi preparando.

Ma, insomma, una vera e completa statistica penale noi ancora non l'abbiamo.

Fa notare come presso di noi i delitti seguiti da morte sieno raccolti statisticamente sotto un'unica rubrica e come talvolta il desiderio di fare emergere il lavoro delle Corti giudicanti influisca sui dati numerici.

Osserva come la giurisprudenza dei giurati nei delitti contro la proprietà sia efferata, feroce.

La stessa giurisprudenza rivela invece una certa rilassatezza relativamente ai reati di sangue.

La delinquenza in generale accenna a diminuire in Italia. Dimostra con dati di fatto che nel periodo degli ultimi anni gli omicidi qualificati sono diminuiti di un terzo, e che nello stesso periodo le grassazioni e le rapine son diminuite di quasi la metà.

La poca somma degli omicidi in Inghilterra deve spiegarsi, non perchè vi si impicchi di più; ma perchè i costumi ed il rispetto delle leggi vi sono in migliori condizioni che altrove.

Mediante i dati statistici di un ventennio, relativi all'Inghilterra ed il principato di Galles, constata che la media del numero delle esecu-

zioni capitali vi è aumentato e che sono, per corrispondenza aumentati i reati di sangue.

Per converso, sulla base egualmente di dati statistici, dimostra che nel Belgio i reati di sangue sono scemati dacchè non vi si eseguono più condanne capitali.

In Italia la non esecuzione di sentenze di morte non ha, quanto meno, peggiorato la situazione.

La minaccia che la scomparsa del carnefice porrà a repentaglio la civile convivenza fu già ampiamente smentita.

Conchiude questa parte del suo discorso rilevando la gloria che verrà all'Italia dall'approvazione del nuovo Codice, mediante cui sarà anche avverato il vaticinio di quell'astro luminosissimo del giure penale che fu Pellegrino Rossi. (Approvazioni). (L'oratore si riposa).

Dimostra che, abolendo il patibolo, vi si sostituiscono pene egualmente efficaci, anzi più rassicuranti, quale l'ergastolo ed il carcere a perpetuità.

Il nuovo Codice introduce la pena di dieci anni di segregazione cellulare continua; poscia la segregazione notturna. Alle quali pene ancora si aggiungono la interdizione dalla patria potestà, la interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla potestà maritale, la inabilitazione a fare testamento.

Parlando dell'isolamento e dell'orrore che esso ispira, l'oratore chiarisce come abbiano torto taluni a ritenere che con esso non si fa altro che sostituire al patibolo una pena capitale di genere diverso e più atroce.

Fa rilevare come nel fatto l'isolamento non sarà mai assoluto, e come necessariamente e per disposizioni dei regolamenti esso sarà temperato da visite e da richiami del condannato alla vita ordinaria. Se così non dovesse essere, meriterebbe di essere mandati ai manicomi criminali di cui parlano gli antropologhi, quegli stessi i quali sostengono la istituzione della pena dell'ergastolo.

Oppugna gli argomenti di coloro i quali sostengono doversi lasciare al condannato la capacità di testare.

Sostiene non avere, in sede penale, fondamento le considerazioni: che il diritto di testare è un diritto naturale; che la pena della incapacità di testare costituisce un avanzo della infamia della pena, e che la incapacità di testare equivale alla morte civile.

Nelle due Sicilie, pur abolendosi la morte civile, fu mantenuta la incapacità di testare.

L'analogo fatto occorse in Francia. Il principio che le pene non infamano è solennemente sancito. *Le crime fait la honte et non pas l'échafaud.*

Il diritto di testare, sia naturale o civile non importa, può anche togliersi, dal momento che non può escludersi che al fine del benessere sociale il legislatore deve avere facoltà di statuire anche sopra tali specie di diritti. Il che emerge cospicuamente al solo considerare le legislazioni estere.

Continuando l'esame di ciò che col nuovo Codice si sostituisce alla pena di morte, istituisce un parallelo fra il progetto in discussione ed il Codice olandese ed il sistema penale irlandese onde spiegare e giustificare il sistema nostro che in tutte le sue parti si informa al supremo scopo dell'emendamento del delinquente.

Esamina la questione della deportazione. Rammenta come l'Inghilterra dopo vari esperimenti iniziati abbandonò, anche perchè eccessivamente costosa, la pena della deportazione. In Francia, in Russia il medesimo sistema non diede e non dà risultati soddisfacenti. Nel congresso di Stoccolma la pena, non solo della deportazione antica, ma anche della deportazione come venne modificata e riformata negli ultimi tempi, fu altamente stigmatizzata.

I delegati francesi, pur sostenendo la bontà della deportazione nella Caledonia, dichiararono di creder però necessario che essa sia stata preceduta da un triennio di segregazione cellulare e di ammetterla soltanto come forma della libertà condizionata.

Le conclusioni finali del Congresso di Stoccolma furono apertamente contrarie alla pena della deportazione.

Combatte l'accusa che col nuovo Codice si lasci troppa larghezza all'arbitrio del giudice.

Una qualche libertà al giudice deve indispensabilmente lasciarsi, per quanto è vero che tutte le speciali circostanze di ciascun reato non possono dal legislatore prevedersi, e per omaggio al detto che *poena commensuranda est delicto*, non solo oggettivamente, ma anche subiettivamente. Senza di che ogni eguaglianza giuridica sarebbe compromessa.

Spiega i motivi per i quali la Commissione insiste nel raccomandare al ministro di non sottoporre a cella i condannati a pene di breve durata.

(L'oratore riposa per pochi minuti).

Nota che non tutte le divergenze fra il ministro e la Commissione portano che il ministro accetti le proposte di questa.

Parla dell'imputazione e dice che la formola proposta dalla Commissione relativamente alla contravvenzione interpreta ed applica il concetto del ministro.

Parla dell'art. 47 e dice che oggimai, specie nelle provincie meridionali, quando un avvocato dice due volte la parola di *forza irresistibile* viene accolto con ischerno.

Crede adunque che non vi sarebbe poi stato pericolo di usare la stessa parola di *forza irresistibile*, che pure venne usata dai romani ed anche dai nostri Codici.

Dimostra come anche a questo proposito le formole della Commissione corrispondono ai concetti del ministro e della scienza.

Parla della recidiva e dice che la Commissione ha seguito i concetti espressi dalla Commissione della Camera, di volere cioè, oltre alla recidiva specifica, anche la recidiva generale, ed esamina le osservazioni fatte dal ministro guardasigilli ed i dubbi espressi.

Crede che il valore del Codice stia più che altro nel determinare le azioni criminose e nell'assegnarvi adeguate pene.

Ringrazia il Senato per la benevola attenzione colla quale lo ha seguito.

Conchiude affrettando coi suoi voti che questo Codice diventi la legge penale dello Stato ed affermando che esso non è l'agevolazione degli scellerati a dispendio degli onesti, ma è la consacrazione del diritto morale e del diritto sociale. (Bene. Vive approvazioni).

PRESIDENTE rimanda il seguito della discussione a domani.

La seduta è tolta alle ore 6,20.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 16 novembre 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

PRESIDENTE, comunica una lettera dell'onorevole Borgnini con la quale insiste nelle sue dimissioni. Dichiara vacante un seggio del 2º collegio d'Alessandria.

DE ZERBI presenta la relazione sulla convenzione pel servizio di piroscafi fra Brindisi e Patrasso.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla pubblica sicurezza.

PRESIDENTE dà lettura del primo capoverso dell'art. 86, concordato tra Commissione e Ministero:

« Potranno essere espulsi dal regno e condotti alla frontiera gli stranieri liberati dal carcere dopo essere stati condannati per delitto ».

FERRARI LUIGI chiede che l'articolo sia votato per divisione, poichè ammette la prima parte ora lettasi; ma non concorda nella seconda, che darebbe facoltà al Governo di espellere gli stranieri di passaggio, e con la quale si verrebbe meno alle leggi della ospitalità non solo, ma si esporrebbe il Governo stesso a pressioni per parte di altri Governi.

PRESIDENTE propone la seguente modificazione di forma:

« Gli stranieri stati condannati per delitto, potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti alla frontiera ».

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta questa modificazione.

Rispondendo poi all'onorevole Luigi Ferrari, dichiara di non potere accettare la soppressione della seconda parte dell'articolo. Disposizioni analoghe ed anche più severe sono nella legge di tutti gli Stati di Europa; e sono applicate severamente anche in quelli retti a forma più democratica.

Egli considera più che un vago sentimento umanitario, la legge di conservazione della Patria, e la necessità che il Governo abbia modo di provvedere in emergenze fatali.

FERRARI LUIGI dichiara che il suo concetto è che non si debba confondere il mantenimento dell'ordine pubblico con le esigenze diplomatiche. Mantiene la proposta di divisione.

CRISPI, ministro dell'interno, esclusa risolutamente la possibilità che il Governo possa subire pressione di governi esteri per la espulsione di stranieri, ripete che non accetta la proposta di soppressione della seconda parte dell'articolo.

(Sono approvate le due parti dell'articolo, quindi l'articolo nel suo complesso, e gli altri fino all'89 inclusive).

RUBICHI, parlando sull'art. 90, dichiara che, non ostante i miglioramenti introdotti nell'istituto dell'ammonizione, esso non può venire accettato da chi considera ingiusto segnare con una nota d'infamia, più grave di qualsiasi pena, il cittadino che non ha offeso l'ordine giuridico.

Sostiene come non sia coll'ammonizione che si possa procacciar lavoro a chi non ne voglia cercare o non riesca a trovarne.

Ma ritiene poi che i miglioramenti siano soltanto apparenti.

Infatti, segue l'oratore, si considerano come criteri all'ammonizione le sentenze di assoluzione per insufficienza d'indizi o per prescrizione; mentre le prime vengono pronunziate senza contraddittorio e le altre senza entrare nel merito del procedimento e quindi sì le une che le altre possono colpire un innocente.

Si rovescia il sistema comune delle prove, imponendo al denunziato l'obbligo di difendersi da accuse non determinate; si dà esecuzione provvisoria ad una condanna revocabile; insomma si dispone in guisa che il denunziato per l'ammonizione non possa sottrarsi alle gravi conseguenze di quella pena.

Simile legge, conclude, può essere una legge di eccezione, ma non una legge ordinaria, anzi proclama l'impotenza delle leggi ordinarie (Bene! Bravo!).

FERRI ENRICO dà ragione, a nome della minoranza della Commissione, del seguente ordine del giorno, sottoscritto, oltre che da lui, dagli onorevoli Brunialti e Pais:

« La Camera, riconoscendo che l'ammonizione come istituto di mera polizia non è utile alla difesa della pubblica sicurezza ed è troppo lesiva dei diritti individuali; come istituto giudiziario non può avere la sua sede in una legge di pubblica sicurezza e come istituto misto non rimedia, se pure non aggrava, i propri difetti, passa all'ordine del giorno. »

Non ammette che la società possa colpire quelli che non ne hanno violato le leggi; la polizia, dice, può e deve invigilare sulle persone sospette, ma non può colpirle preventivamente.

Comprende che il presente ministro dell'interno non abuserà di queste facoltà eccezionali; ma nulla lo assicura che lo stesso facciano i suoi successori.

Ritiene poi l'ammonizione non solamente inefficace, come tutela dell'ordine pubblico, ma anche pericolosa; perchè distoglie la polizia da una vigilanza assidua e solerte nella ricerca degli autori di reati.

Esaminando le riforme proposte, sostiene che esse non rimuovono i vizii essenziali dell'istituto dell'ammonizione, e dànno luogo, anzi, a pericoli più gravi, scuotendo o l'autorità del magistrato, nel caso che accolga la denunzia fondata su semplici sospetti, o quella della polizia, ove la denunzia stessa venga respinta.

Ma qualsiasi riforma, dice l'oratore, non riescirà mai a toglier la conseguenza inevitabile dell'ammonizione: quella cioè di spingere al delitto l'ammonito il quale, per effetto dell'ammonizione, non riesce più a trovar lavoro.

Considera infine l'ammonizione inutile strumento di polizia, perchè, ad onta di essa, si hanno ogni anno oltre novantamila processi che si chiudono per non essersene trovati gli autori; senza dire delle sentenze assolutorie.

Non è, dunque, conclude, con questi istituti che si provvederà alla tutela dell'ordine sociale; ma bensì con una riforma del corpo della pubblica sicurezza. (Approvazioni a sinistra).

INDELLI si dichiara favorevole in massima all'istituto dell'ammonizione, per quanto non approvi interamente la formula degli articoli.

Secondo l'oratore, è garanzia di libertà per gli onesti dar modo alla pubblica sicurezza di sorvegliare gli individui pericolosi: e dal momento che, con questa legge, tutte le arti e mestieri sono soggetti a una vigilanza della polizia, non c'è ragione che una speciale vigilanza non si eserciti, con forme eccezionali, su coloro che esercitano il mestiere del vagabondo.

Si augura che sia possibile una sostanziale riforma nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza: ma non la crede facile, sia per la poca retribuzione data agli agenti, sia per la difficoltà di reclutarle.

Nota che l'ammonizione giova ad impedire i reati, perchè gli ammoniti sono infrenati nella loro libertà d'azione; e che dovunque la ammonizione si è arrestata, ivi è cresciuta la criminalità.

Però non può accettare l'art. 91 del disegno di legge, parendogli difficile determinare chi debba considerarsi come diffamato. (Bravo!)

COSTA ANDREA parla contro l'ammonizione, che considera come il precetto vigente sotto il Governo teocratico, e che manca allo scopo stesso che si propone, perchè impedisce, anzichè facilitare, il lavoro agli ammoniti. E ciò senza contare i possibili abusi cui un tale istituto può dar luogo.

Ricorda ad esempio il processo di Bologna, e l'ammonizione di cui l'oratore, nel 1874, fu vittima per ordini venuti dal Ministero dell'interno: e anche i recenti fatti di Palermo dove in una notte furono arrestate alcune centinaia di persone. E quindi dichiara che voterà contro questo istituto, e anche contro quello che stabilisce il domicilio coatto, dove i mediocri corrotti diventano corrotti interamente. (Bene! a sinistra).

FILI-ASTOLFONE incomincia col dichiarare che se qualche cosa avrà da criticare nel disegno di legge sarà per la scarsa efficacia che certe misure proposte hanno nel tutelare la società.

Gli oppositori del disegno di legge non hanno tenuto alcun conto dei progressi che esso segna sulla legge ancora vigente, e che tutti gli inconvenienti antiliberali lamentati si riferiscono al passato, ma non possono riferirsi all'avvenire.

Rammenta le parole dell'onorevole Indelli, il quale, di fronte ai diritti degli individui, ha affermato quelli della società che ha bisogno di esser tutelata. Nè vale quel che dice l'onorevole Ferri, che tutto spera da un miglioramento del personale di polizia, giacchè un personale anche ottimo nulla può fare se non è coadiuvato da una buona legge di pubblica sicurezza.

L'onorevole Costa ha detto che l'ammonizione è un'arma che il potere esecutivo può impiegare contro i suoi avversari; ciò forse potè essere possibile nel passato, ma il disegno di legge attuale dà tante garenzie all'ammonendo che ciò non può essere più possibile.

Approvando il concetto della presente legge sarebbe stato suo ideale che l'ammonizione fosse attribuita alla stessa autorità giudiziaria, che, secondo la disposizione dell'articolo, giudica le categorie delle persone nello stesso indicate. È di accordo poi con l'onorevole Rubichi, che la estinzione dell'azione penale per prescrizione non sia titolo per il quale si possa infliggere l'ammonizione.

Conchiude esprimendo la convinzione che l'ammonizione circondata dalle debite garenzie sia una necessaria tutela dell'ordine pubblico.

BOVIO trova omai da altri oratori mietuto il campo giuridico, senonchè in un argomento come quello che si discute v'è anche il lato politico, del quale si occuperà.

L'arte del giudicare è difficile; per essere un buon giudice bisogna aver molto pensato e molto osservato e la giuria così come ora è ordinata non va certo esente di mende.

È per questo che s'impressiona quando vede dei giudicabili sot-

tratti al loro giudici naturali, quando vede che si vogliono fare fungere da giudici i prefetti e gli ufficiali dei carabinieri, che mai sono stati magistrati.

Crede che l'attuale disegno di legge sia effetto di un sentimento che giudica mite il nuovo Codice penale, che si vuole alla sordina correggere con la nuova legge di polizia.

Rammenta diversi titoli di questo disegno che se fossero stati proposti da uomini di destra sarebbero stati accolti da universale riprovazione e sono tollerati in silenzio perchè propugnati dall'onorevole Crispi.

L'attuale legislazione pare che sia posta al servizio della politica; come si chiamano contemporaneamente al Governo l'onorevole Fortis e l'onorevole Codronchi, così contemporaneamente si discutono un Codice penale mite in Senato, una legge di pubblica sicurezza restrittiva e severa alla Camera.

I posteri, gli storici dell'avvenire, studiando le leggi di quest'anno si domanderanno a ragione se governavano i destri o i sinistri, i radicali o i conservatori, perchè la legge che si approva oggi pare ispirata ad un principio politico assolutamente opposto a quello, al quale s'inspirava la legge che fu approvata ieri (Approvazioni).

Esorta la Camera ad essere cauta nel concedere facoltà restrittive al potere esecutivo in una legge di polizia; si dice ordinariamente che vi sia una classe pericolosa, quella dei poveri, ma la vera classe pericolosa in realtà è quella che tiene in mano il potere e le magistrature, e spesso ne abusa e le esercita in modo irresponsabile.

Termina domandando formalmente al presidente del Consiglio che cosa pensi dei partiti parlamentari; spera da lui, uomo franco, una franca risposta (Vive approvazioni a sinistra).

GALLO parla dopo l'onorevole Bovio, ma non può seguirlo nel terreno sul quale si è posto; si limiterà quindi a trattare dell'art 91 della presente legge.

Si è detto che non può un deputato liberale parlare in favore dell'ammonizione, ma se si continua a fare di queste asserzioni bisogna nella Camera fare una domanda analoga a quella che si faceva Pilato: che cosa è la libertà?

Diverse sono le obiezioni fatte all'ammonizione.

L'onorevole Rubichi ha parlato di vittime della politica attuale, ma non può non respingere fortemente questa imputazione, giacchè nessuno potrà sostenere che le attuali miserie siano causate dalla politica, che oggi è in vigore.

Neppure può accettare l'accusa di negligenza, che si fa alla Camera perchè non ha preparato ancora il Codice di procedura penale; rammenta in proposito quanto lunghi siano i lavori che debbono precedere la redazione di un Codice.

Del tutto inesatta trova poi l'antitesi posta con la sua smagliante parola dell'onorevole Bovio, il quale ha fatto un parallelo fra il Codice penale mite e la legge di pubblica sicurezza rigorosa; ma in vero è discutibile se il Codice penale sia mite, come è certo che l'attuale legge di sicurezza, se pur è rigorosa, lo è certo assai meno di quella che finora è in vigore.

Risponde all'onorevole Costa che se gli inconvenienti che egli ha deplorati fossero ancora possibili, l'oratore per il primo combatterebbe le disposizioni riguardanti l'ammonizione, ma essi invece ora vengono ridotti impossibili, giacchè si è interamente cancellata fra le classi degli ammoniti quella dei sospetti in genere.

Riconosce la giustezza di una delle osservazioni dell'onorevole Rubichi, il quale ha fatto osservare che non sempre è possibile trovare lavoro, anche quando lo si cerca; però invece di cavare da ciò la conseguenza dell'onorevole Rubichi, che ha dichiarato che voterà contro la legge, propone un emendamento nel senso che il presidente del tribunale anzichè di imporre al pregiudicato di *darsi al lavoro*, gl'ingiunga di smettere la *oziosità abituale*.

Alle obiezioni dell'onorevole Ferri risponde che l'ammonizione è un istituto misto in parte giudiziario in parte di polizia e perciò pur troppo deve avere gli inconvenienti degli istituti misti.

L'onorevole Ferri e l'onorevole Rubichi hanno detto che la presente legge non è che una continuazione ed uno svolgimento della passata. Certo che sì, perchè l'ammonizione si mantiene; essa soltanto viene disciplinata, circondata da maggiori garanzie.

Come pensatore può opinare che l'ammonizione non sia in tutto e sempre conforme a giustizia, ma come uomo politico e legislatore deve valutare il danno che ne verrebbe alla pubblica sicurezza se di un tratto di penna l'ammonizione venisse abolita.

L'onorevole Ferri ha detto che gli autori di due terzi dei delitti che avvengono in Italia non sono scoperti, ma ciò appunto dimostra la necessità di una misura preventiva che tenga in freno le classi pericolose.

Conclude dichiarando che voterà la legge pur riservandosi di presentare qualche emendamento. (Vive approvazioni).

FAZIO ENRICO non è imbarazzato come l'onorevole Gallo, perchè egli fuori e dentro della Camera come pensatore e come legislatore ha sempre un solo parere.

Crede che la questione da farsi è unicamente questa: è l'ammonizione una misura giuridica, è conforme al diritto ed alla giustizia? A questa questione nessuno degli oratori favorevoli al disegno di legge ha osato rispondere.

Non è per ragioni di partito, che si combatte la misura proposta; dai banchi dell'estrema sinistra si sono votate anche qualche volta le proposte ministeriali; la si combatte perchè è assolutamente ingiusta ed antiliberale.

Cita in proposito alcune dichiarazioni dell'onorevole Ricasoli, come anche dell'onorevole Crispi, nelle quali si condanna l'abuso delle misure preventive e si fa l'apologia dei diritti individuali sanciti dallo Statuto.

L'ammonizione equivale alla diffamazione dell'individuo, alla diminuzione di quel patrimonio morale che è costituito dalla sua dignità e dalla sua libertà

Conclude esprimendo l'opinione che quest'istituto dell'ammonizione sia illiberale, non necessario ed inutile.

PRESIDENTE. Questa discussione continuerà domani.

La seduta termina alle 6,10.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 16. — La febbre gialla tende a scomparire dall'isola Palma

PARIGI, 16. — Tredici deputati appartenenti alla Commissione del bilancio, citati come testimoni nell'affare Gilly, sono partiti per Nimes. Sigismondo Lacroix, solo, ricusò di comparire.

NAPOLI, 16. — Da Massaua è arrivato il *Polcevera*, con a bordo 25 ufficiali, 122 soldati e pochi operai borghesi.

MONACO DI BAVIERA, 16. — La salma del Duca Massimiliano sarà esposta durante due giorni nel palazzo del defunto e domenica nella chiesa, donde verrà trasportata lunedì a Tegernsee, per esservi sepolta.

PIETROBURGO, 16. — Lo Czarewitch nel ritornare qui da Copenaghen, si fermerà 24 ore a Berlino.

MADRID, 16. — La regina Maria Pia di Portogallo è arrivata.

PORTO PRINCIPE, 16. — La situazione è sempre inquietante. Légitime è stato nominato presidente provvisorio.

LAS PALMAS, 16. — Proveniente da Genova, è giunto e prosegue per Rio-Janeiro e Santos il piroscafo *San Gottardo*, della compagnia *La Veloce*

LISBONA, 16. — L'Inghilterra e la Germania invitarono il Portogallo a cooperare al blocco della costa dello Zanzibar.

La corvetta *Rhaina do Portugal* e la cannoniera *Zambese* andranno a rinforzare la squadra portoghese sulla costa orientale dell'Africa.

LONDRA, 16. — Camera dei comuni — Il sottosegretario di Stato al Ministero dell'India, Gorst, annunzia che Dini Zulù è giunto a Natal e vi fu arrestato.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Fergusson, annunzia che il blocco dello Zanzibar è stato aggiornato di una settimana per permettere ai sudditi inglesi di ritirarsi dalle posizioni pericolose.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 16 novembre 1888

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	98 »	98 »	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 15
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	463 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	501 50	501 50	476 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	622 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	585 »
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1170 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	820 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	380 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	950 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1190 »
Dette Società Acqua Marcia	1 uglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	335 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	95 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	245 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	390 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	598 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	504 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	443 »
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 ½	Francia	90 g.	»	»	99 90
	Parigi	chèques	»	»	101 07½
5	Londra	90 g.	»	»	25 25
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 novembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Prezzi in liquidazione:

Ren. italiana 5 % 1ª grida 98 12½, 98 15, fine corr.
Az. Banca Generale 665, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 568, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1451, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1856, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 350, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 913, 911 fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 331½, 332½, 334, 335, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 15 novembre 1888:
Consolidato 5 0/0 lire 98 117.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 947.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 112.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 60 820.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

V. TROCCHI, *presiden*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.